



CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

ATTIVITÀ ECONOMICHE E SUAP

Determinazione N. 6 del 10 gennaio 2023

OGGETTO: SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEL MERCATO DEL SABATO DI VIALE BURIDANI IN PIAZZA DE GASPERI E NEL TRATTO DI VIALE BURIDANI COMPRESO TRA PIAZZA DE GASPERI E VIA GENERALE DALLA CHIESA: APPROVAZIONE NUOVA GRADUATORIA PER LA RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI.

IL DIRIGENTE

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 311 del 8 novembre 2022, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto “Spostamento temporaneo del mercato del sabato di viale Buridani a causa dell’inagibilità dell’area dovuta agli interventi manutentivi alla rete fognaria ed alle condotte idriche ad opera di S.M.A.T.”.

Dato atto che la sopraindicata Deliberazione stabilisce:

- che a causa dei cantieri S.M.A.T. non è possibile garantire lo svolgimento in sicurezza del mercato del sabato di viale Buridani ed assicurare agli operatori un idoneo posteggio ed una regolare attività di vendita;
- che si rende dunque necessario spostare il mercato del sabato di viale Buridani, a causa dell’inagibilità dell’area dovuta agli interventi manutentivi e temporali, a partire dal mese di gennaio 2023 e fino a fine lavori;
- che per lo spostamento del mercato è stata individuata l’area di piazza De Gasperi, già interessata al mercato del martedì, del mercoledì e del giovedì ed oggetto di recente riqualificazione;
- che per consentire a tutti i titolari di autorizzazione di tipo A del mercato del sabato di poter regolarmente piazzare è opportuno prevedere anche l’occupazione del tratto di viale Buridani, da piazza De Gasperi a via Generale Dalla Chiesa, lato numerazione civica dispari, non interessato dai lavori di S.M.A.T.;
- che è garantito il solo trasferimento dei posteggi effettivamente assegnati e non di quelli liberi per l’assegnazione in spunta, posto che l’ampiezza dell’area ove sarà trasferito il mercato è minore rispetto all’attuale sede del mercato del sabato;
- che la riassegnazione dei posteggi avverrà sulla base di quanto indicato dalla Deliberazione di Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32, che, al Titolo III, capo II, punto 3), lett. b);
- che la riassegnazione deve dunque tenere conto delle opzioni esercitate dai concessionari, secondo l’ordine di maggiore anzianità di frequenza risultante dalla data della concessione originaria e che, a parità di data, prevale la maggiore anzianità dell’attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell’autorizzazione.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 879 del 11 novembre 2022, con la quale:



- è stata pubblicata la graduatoria provvisoria degli operatori ambulanti del mercato del sabato di viale Buridani, predisposta sulla base di quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32, che, al Titolo III, capo II, punto 3), lett. b);
- è stato stabilito che entro dieci giorni dalla pubblicazione gli interessati avrebbero potuto eventualmente ricorrere per dare dimostrazione della posizione più favorevole, producendo documenti certi ed inconfutabili che attestassero la reale anzianità di posteggio posseduta.

Dato atto che la graduatoria provvisoria è stata stilata sulla base della data riportata nell'autorizzazione odierna alla voce "*autorizzazione originaria*", compilata al momento del rilascio, a partire dall'anno 2001, con i dati allora in possesso dell'ufficio che si sono tuttavia rilevati poco attendibili rispetto alla reale anzianità di posteggio.

Posto che nei dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sono pervenute da parte degli interessati istanze corredate da documenti volte ad attestare un'anzianità di posteggio differente rispetto a quella indicata in graduatoria, sulla cui base è stato possibile acquisire ulteriori informazioni di carattere generale che hanno reso possibile nuove ricerche d'archivio da parte dell'ufficio.

Dato atto che:

- sulla base di ricerche d'archivio è emerso che sebbene il mercato esistesse già da anni, solo nel 1984 si è proceduto con l'assegnazione dei posteggi sull'area mercatale di viale Buridani, ai sensi dell'allora Regolamento per il funzionamento dei mercati, approvato alla luce della legge 19 maggio 1976, n. 398;
- il suindicato Regolamento stabiliva inoltre che i posti di vendita disponibili sul mercato, sarebbero stati assegnati seguendo l'ordine di precedenza determinato dalla data di iscrizione nel registro comunale degli operatori sui mercati che, a partire dall'anno 1977, riporta i dati degli ambulanti e le vicende legate all'autorizzazione (conversioni incluse), ma in modo incompleto;
- i cosiddetti "libretti" precedenti alla legge 19 maggio 1976, n. 398 e soprattutto alla legge 28 marzo 1991, n. 112, davano la facoltà al titolare di esercitare nell'ambito della provincia di origine e anche in altre cinque provincie, ma non specificavano il comune (e tanto meno il mercato) in cui essi operavano;
- la storia e l'anzianità del posteggio si confondono dunque spesso con la storia della licenza e non è possibile stabile con certezza una data certa di anzianità.

Considerate le criticità riscontrate è stato dunque richiesto un parere alla Regione Piemonte – Direzione Cultura e Commercio – specificando se fosse legittimo, nei casi ove la documentazione lo consentisse, garantire la continuità di licenza e di posteggio ed indicare dunque, quale anzianità di posteggio, la data della prima licenza, sebbene non supportata da una certezza in merito alla data di prima concessione.

Considerato il parere della Regione Piemonte (prot. n. 36275/2022 del 21/12/2022), secondo cui "*l'ordine di maggiore anzianità di frequenza, con cui i concessionari sono chiamati ad esprimere la propria opzione, debba derivarsi non dalla data di autorizzazione dell'attività ambulante, bensì dalla data di concessione dei posteggi, eventualmente desumibile dal medesimo provvedimento, in base ad una interpretazione letterale della vigente normativa regionale e come altresì ricavabile dalla normative nazionali (abrogate) in forza delle quali sono state rilasciate le licenze e le autorizzazioni comunali alla vendita in questione. Pertanto dalla documentazione in possesso dell'amministrazione comunale o, in via residuale, prodotta dall'operatore interessato, deve essere desumibile che trattasi di concessione di posteggio e non di licenza/autorizzazione al commercio, al fine di poter vantare la*



maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica. Andrà quindi considerata, a prova della maggior anzianità, la prima concessione rilasciata di cui il comune abbia notizia o alternativamente di cui l'operatore può dar prova.".

Rilevato che è dunque opportuno considerare, a prova della maggior anzianità, esclusivamente la prima concessione rilasciata di cui l'ufficio ha notizia o cui l'operatore può dar prova e non la prima licenza/autorizzazione alla vendita.

Dato atto che:

- le prime concessioni relative al mercato del sabato di viale Buridani di cui l'ufficio abbia notizia sono state rilasciate ad alcuni operatori nell'aprile del 1984;
- per gli altri operatori occorre assumere come data di riferimento quella del marzo 1991, in corrispondenza della data di emanazione della (ora abrogata) legge n. 112/1991, in quanto il Comune dispone dei dati di concessione dei posteggi residui esclusivamente da tale data;
- a parità di data di anzianità di posteggio, prevale la maggior anzianità dell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.

Ritenuto opportuno revocare la precedente graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 879 del 11/11/2022 per le motivazioni suesposte e procedere con la pubblicazione della nuova graduatoria degli operatori ambulanti del mercato del sabato di viale Buridani, predisposta sulla base di quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32, che, al Titolo III, capo II, punto 3), lett. b), alla luce dell'intervento chiarificatore della Regione Piemonte.

Dato atto:

- che la nuova graduatoria verrà considerata definitiva trascorsi cinque giorni dalla pubblicazione, termine entro cui gli interessati potranno eventualmente ricorrere per dare dimostrazione della posizione più favorevole producendo documenti certi ed inconfutabili che attestino la reale anzianità di posteggio posseduta;
- con apposita determinazione dirigenziale verrà approvata la planimetria e verranno fornite indicazioni pratiche per l'effettiva ricollocazione dei posteggi;
- sulla base della successiva graduatoria definitiva, verrà stabilita la priorità con la quale gli operatori eserciteranno la facoltà di scelta dei singoli posteggi, secondo la planimetria presentata dal competente ufficio, e verranno quindi convocati gli operatori per l'assegnazione dei posteggi.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente ai sensi del combinato disposto dell'articolo 107 della Legge 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 82 dello Statuto Comunale.

Visto il Decreto Sindacale n. 20 del 18 maggio 2021, con il quale è stato conferito l'incarico al Dott. Luca Vivalda per la Direzione del Settore Affari Generali – Servizio Attività Economiche e Produttive – SUAP.

Richiamati:

- il vigente Regolamento per l'esercizio del commercio al dettaglio su area pubblica ed in particolare gli artt. 6 e 18;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642.



Visti inoltre:

- l'articolo 3 del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", così come modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n.213;
- l'articolo 6 del "Nuovo Regolamento Comunale per l'esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni amministrative" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 21 giugno 2016, n. 62.

Accertato che il presente atto non comporta l'adozione di impegno di spesa.

D E T E R M I N A

1. che la premessa è parte integrante formale e sostanziale del presente dispositivo;
2. di revocare la precedente graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 879 del 11/11/2022 per le motivazioni indicate in premessa e di procedere con la pubblicazione della nuova graduatoria degli operatori ambulanti del mercato del sabato di viale Buridani, parte integrante formale e sostanziale per presente atto, predisposta sulla base di quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32, che, al Titolo III, capo II, punto 3), lett. b), alla luce dell'intervento chiarificatore della Regione Piemonte.
3. che la nuova graduatoria verrà considerata definitiva trascorsi cinque giorni dalla pubblicazione, termine entro cui gli interessati potranno eventualmente ricorrere per dare dimostrazione della posizione più favorevole producendo documenti certi ed inconfutabili che attestino la reale anzianità di posteggio posseduta;
4. che sulla base della successiva graduatoria definitiva, verrà stabilita la priorità con la quale gli operatori eserciteranno la facoltà di scelta dei singoli posteggi, secondo la planimetria presentata dal competente ufficio;
5. che, successivamente, verranno quindi convocati gli operatori per l'assegnazione dei posteggi;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, con la firma del presente atto il responsabile del servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa;

di dare altresì atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Venaria Reale, li 10 gennaio 2023

IL RESPONSABILE
LUCA VIVALDA / ArubaPEC S.p.A.



FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE